

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

II Presidente

EdN/LEG/cr Roma, 22 dicembre 2022

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 200/2022 – Cancellazione iscritto sospeso per inadempimento verifica sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 13834 del 07.12.2022) si chiede di sapere se, nel caso in cui un iscritto, a carico del quale è stato emesso un provvedimento di sospensione per inadempimento comunicazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, dovesse presentare richiesta di cancellazione dall'Ordine, visto che la sanzione deriva da un mancato adempimento di natura puramente burocratico e che la sospensione risulterebbe potenzialmente senza limiti di durata, l'Ordine possa comunque procedere con la cancellazione richiesta. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 52, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 139/05, può essere disposta per un periodo di tempo non superiore ai due anni. Detta sanzione, pertanto, non può essere inflitta *sine die*, ma deve necessariamente recare una durata temporale, che non sia superiore a quella massima prevista dall'Ordinamento professionale.

In particolare, per quanto concerne l'illecito rappresentato nel quesito in argomento, ovvero l'inadempimento da parte dell'iscritto in merito alla comunicazione all'Ordine avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, si precisa al riguardo che l'art. 22 del Codice delle Sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2017, rubricato "Violazioni dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria", stabilisce al comma 3 che "La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 29¹ del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a sei mesi."

Infine, con riferimento alla possibilità per l'Ordine di accogliere la richiesta di cancellazione da parte di un iscritto nei confronti del quale sia in corso un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale, si rappresenta che la risposta è di segno negativo, atteso che il divieto di cancellazione mentre è in corso un provvedimento di sospensione a carico di un iscritto è ricavabile dall'articolo 38, comma 3, del D. Lgs.

-

¹ Art. 29, co. 3 e 4, del Codice deontologico:

[&]quot;3. Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l'inesistenza di cause di incompatibilità, o l'esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali.

^{4.}Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell'iscrizione nell'Albo al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina.".

139/2005, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio